



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 2/2013

Sommario

Premessa

Telefisco

Dubbi sulla tassazione delle società tra professionisti

Nominabile la società tra professionisti in qualità di attestatore

Utilizzo del plafond di esportatore abituale monitorato in dichiarazione IVA

Limite economico alla rivalutazione dei beni dell'impresa

Formazione ad hoc per i revisori inattivi

Incertezza della continuità aziendale

Royalties a rischio transfer pricing

L'IVA per cassa non rileva ai fini dell'emissione e registrazione delle fatture

Acconti 2013 con deducibilità al 20% per le auto aziendali

La quarta Direttiva antiriciclaggio estende gli obblighi di verifica

Per i certificati verdi i ricavi e i costi vanno rilevati per competenza

* * * * *

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.87188002 - Fax: +39 06.80690115

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.80690115 - Fax: +39 06.80690115

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscr./c.f./p.iva 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

Con la presente informativa si riassumono le principali notizie di interesse che sono state affrontate dalla stampa specializzata nell'ultimo mese. Si richiamano, inoltre, i principali documenti di prassi e di giurisprudenza pubblicati nello stesso periodo.

* * *

Telefisco

Nello scorso mese di gennaio, come ogni anno, si è svolto Telefisco, appuntamento tra stampa specializzata, professionisti e Agenzia delle Entrate. I chiarimenti resi durante l'evento sono stati puntualmente raccolti in una circolare pubblicata dall'Amministrazione Finanziaria. La circolare di riferimento è la n. 1/2013.

* * *

Dubbi sulla tassazione delle società tra professionisti

Il regolamento attuativo delle società tra professionisti in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lascia numerose perplessità riguardo alla natura del reddito e alla relativa modalità di tassazione. In assenza delle condizioni prescritte dall'art.2238 c.c., tale reddito dovrebbe essere considerato di lavoro autonomo. L'assenza di chiarimenti specifici e la veste giuridica di società commerciale indurrebbe, tuttavia, a pensare che esso sia determinabile secondo i criteri del reddito d'impresa. La risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 188/2003, relativa alle società tra avvocati e adottabile per le stp, ha dato preminenza alla sostanza sulla forma, lasciando inalterato il rapporto tra il professionista e l'esecuzione del mandato di natura professionale. Pertanto, alla luce di questo chiarimento, si potrebbe ritenere che l'esercizio dell'attività d'impresa sia sempre riconducibile al professionista e che il reddito, quale conseguente prodotto del lavoro intellettuale del socio, non potrà che essere qualificato che come reddito di lavoro autonomo¹.

* * *

Nominabile la società tra professionisti in qualità di attestatore

L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (IRDCEC) con la circolare n. 30/2013 ha puntualizzato che gli incarichi per l'attestazione dei concordati o dei piani di ristrutturazione del debito possono essere assunti anche dalle società tra professionisti a compagine mista². I requisiti necessari al conferimento dell'incarico sono i seguenti:

- la società abbia ad oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attività di una professione regolamentata;

¹ Come disposto dall'art. 53 del TUIR, per la determinazione del reddito imponibile troverà applicazione il principio di cassa.

² Per approfondimenti si rimanda alla L. n. 183/2011.

- i soci professionisti risultino iscritti in uno degli albi professionali di cui all'art. 28, lettera a), della c.d. "Legge Fallimentare"³;
- il socio incaricato risulti iscritto al registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010.

* * *

Utilizzo del plafond di esportatore abituale monitorato in dichiarazione IVA

Il controllo dell'utilizzo del plafond di esportatore abituale, anche per il 2013, è particolarmente scrupoloso all'interno della dichiarazione. A tal fine, assumono notevole importanza le seguenti precisazioni:

- per la costituzione dello *status* di esportatore abituale è necessario aver riguardo alle operazioni registrate (nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti);
- per l'utilizzo del plafond⁴ non è necessario tener conto della data di registrazione delle fatture di acquisto o delle bolle doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione delle operazioni.

Di conseguenza, l'indicazione degli acquisti e delle importazioni (registrate) avviene separatamente in apposito rigo della dichiarazione (VF12), mentre tutte le informazioni sull'utilizzo del plafond (sia fisso che mobile) sono riportate nel quadro VC della dichiarazione medesima.

* * *

Limite economico alla rivalutazione dei beni dell'impresa

L'approfondimento di Assonime n. 2/2013 analizza la delicata questione del limite economico alla rivalutazione dei beni che formano oggetto dell'attività d'impresa. Tale limitazione⁵ impone che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possano superare i valori effettivamente attribuibili ai beni, poiché comporterebbero l'iscrizione di valori inattendibili e la formazione di capitale fittizio in violazione al principio della rappresentazione veritiera e corretta. Valori iscritti in eccedenza rispetto al limite economico non sarebbero, quindi, riconoscibili dal punto di vista fiscale, in quanto inesistenti.

* * *

Formazione ad hoc per i revisori inattivi

Il D.M. n. 18/2013 ha istituito la Sezione del Registro dei Revisori c.d. "inattivi" in cui i revisori legali vengono automaticamente inclusi al momento della prima iscrizione. La transizione nell'elenco dei Revisori attivi avviene dapprima al momento dell'assunzione del primo incarico, attraverso opportuna comunicazione al MEF, e, successivamente, adempiendo ad uno specifico obbligo informativo, necessario

³ L'art. 28 del R.D. n. 267/1942 (c.d. "Legge Fallimentare") è stato modificato dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n.5/2006.

⁴ Cfr. art. 6 del D.P.R. 633/72.

⁵ Cfr. art. 11, comma 2, della L. 342/2000 e successive leggi di rivalutazione.

all'acquisizione e al mantenimento di conoscenze teoriche e competenze professionali essenziali allo svolgimento dell'attività.

* * *

Incerteza della continuità aziendale

Il documento di ricerca Asserevi n. 176/2013 riporta gli effetti del giudizio sul bilancio emesso dal revisore in presenza di incertezze sulla continuità aziendale. Il principio di revisione n. 570 precisa inoltre che, durante la pianificazione dei lavori, il revisore deve valutare l'adeguatezza dell'utilizzo della continuità aziendale da parte dei redattori di bilancio. A tal proposito, Asserevi sottolinea che il lo stesso, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve considerare:

- il processo seguito nella valutazione della direzione;
- le assunzioni su cui si basa tale valutazione;
- i piani d'azione futuri della direzione;
- ogni altra informazione pertinente di cui sia venuto a conoscenza.

Eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi sulla continuità aziendale devono essere attentamente valutati e, se significativi, rilevati attraverso la specifica informativa prevista dal citato principio di revisione.

* * *

Royalties a rischio transfer pricing

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4927 del 27 febbraio 2013 ha confermato la ripresa a tassazione nei confronti di una filiale italiana di una multinazionale statunitense del software, in quanto ha ritenuto che i costi dedotti non fossero conformi al criterio del valore normale⁶. Tale ripresa ha riguardato la differenza tra le *royalties* corrisposte dalla società italiana alla controllante statunitense e l'entità ritenuta congrua, considerata "valida ed efficace", rispetto a quanto emerso da un'indagine effettuata tra gli operatori del settore. Sull'esito della sentenza non hanno avuto alcuna influenza né i contratti di distribuzione dei prodotti simili, né l'applicazione del c.d. "metodo del confronto del prezzo", né un parere di congruità reso da uno studio legale.

Non si evincono, inoltre, dalla sentenza le ragioni della modifica alla percentuale delle *royalties*, in quanto si fa menzione quasi esclusivamente del criterio del valore normale, enfatizzando quasi l'aspetto elusivo della pratica del *transfer pricing*, accentuato nello specifico dal differenziale d'imposta previsto nei due ordinamenti.

* * *

⁶ Cfr. art. 110, comma 7, del TUIR.

L'IVA per cassa non rileva ai fini dell'emissione e registrazione delle fatture

La circolare Assonime n. 6/2013 è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime dell'IVA per cassa⁷, entrato in vigore dal primo dicembre 2012.

La prima osservazione attiene al volume d'affari, per la cui soglia massima (pari a 2.000.000 di euro) si deve tener conto anche delle operazioni carenti del presupposto territoriale⁸, soggette all'obbligo di fatturazione e rilevanti ai fini della determinazione del volume d'affari.

Relativamente alle operazioni escluse, il nuovo obbligo di indicazione in fattura del codice fiscale dell'acquirente che agisce in qualità di persona fisica può favorire la distinzione di tali le operazioni da quelle poste in essere nei confronti di professionisti e imprenditori.

Dal lato delle operazioni passive, invece, l'obbligo di differimento della detrazione all'atto del pagamento delle operazioni in *reverse charge* si giustifica con la necessità di non penalizzare i soggetti che optano per il regime IVA per cassa.

In merito agli adempimenti, la circolare precisa che l'adozione del regime non incide in alcun modo sulla tempistica di emissione e registrazione delle fatture sia attive che passive.

* * *

Acconti 2013 con deducibilità al 20% per le auto aziendali

L'art. 4, comma 72, della L. 92/2012 (c.d. riforma del mercato del lavoro) ha ridotto la percentuale di deducibilità delle auto di aziende e professionisti dal 40% al 27,5%, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge⁹. Il successivo art. 1, comma 501, della Legge di stabilità del 2013 è intervenuto riducendo tale percentuale di deducibilità al 20%, pur mantenendo inalterata la decorrenza prevista dalla precedente disposizione normativa.

Tali considerazioni si applicano anche al calcolo degli acconti che, per i periodi d'imposta successivi a quello di entrata in vigore della citata Legge, impongono l'applicazione di una percentuale del 20%.

Si precisa, inoltre, che il nuovo limite di deducibilità è applicabile sia ai soggetti solari che ai soggetti non solari.

La quarta Direttiva antiriciclaggio estende gli obblighi di verifica

La quarta Direttiva antiriciclaggio, emanata lo scorso 5 febbraio, ha recepito le ultime raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), affinando le modalità di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La previsione normativa incide nuovamente sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, favorendo una migliore conoscenza del cliente e una maggiore comprensione della natura delle attività svolte da quest'ultimo.

⁷ Cfr. art. 32-bis del D.L. n. 83/2012.

⁸ Cfr. art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. 633/1972.

⁹ La L. n. 92/2012 è entrata in vigore in data 18 luglio 2012.



Corporate Tax and Legal firm

In merito alle misure da adottare per l'adeguata verifica, la proposta ribadisce alcuni principi già presenti nel nostro ordinamento, ribadendo per tutti i soggetti sottoposti alla normativa l'obbligo di dimostrare alle autorità competenti, ovvero agli Ordini professionali, che le misure intraprese siano adeguate rispetto al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

* * *

Per i certificati verdi i ricavi e i costi vanno rilevati per competenza

Il nuovo documento OIC 7, pubblicato dall'OIC, definisce i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei certificati verdi nel bilancio di esercizio¹⁰. Il principio è destinato alle società che operano nel settore della produzione di energia elettrica e che, a diverso titolo, sono coinvolti nel sistema, cioè:

- società che producono energia da fonti rinnovabili;
- società che producono energia da fonti non rinnovabili;
- società trader che si occupano della compravendita di certificati verdi.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.87188002

Int.: +39 06.92956455

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

¹⁰ I certificati verdi sono stati introdotti dal decreto di liberalizzazione del mercato elettrico (DLgs. 16 marzo 1999 n. 79, cosiddetto "decreto Bersani") per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.